

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 15

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, NAPOLITANO, RODOTÀ, CAFIERO, POCHETTI,
BASSANINI, BARBERA, GIANNI, MACCIOTTA, MINER-
VINI, LODA, MACIS, MANNUZZU, CRUCIANELLI, VACCA,
ONORATO, VIOLANTE, FERRARA**

Presentata il 9 marzo 1984

Integrazione dell'articolo 60 del Regolamento della Camera
in tema di sanzioni disciplinari

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale normativa regolamentare in materia disciplinare omette la previsione di tutta una casistica di eventuali illeciti che attengono alla regolarità dei lavori della Camera. Infatti, mentre l'articolo 59, primo comma, limita le tipicizzazioni degli illeciti ai soli casi di comportamenti del deputato che attengono ad una generica turbativa dell'ordine o della libertà di discussione, il primo e il terzo comma dell'articolo 60 elencano, con indicazione che deve ritenersi tassativa trattandosi di materia disciplinare, tutta una serie di ipotesi che conducono a comportamenti violenti nei confronti dei colleghi e dei membri del Governo, ovvero ingiuriosi nei con-

fronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Restano dunque esclusi, e quindi non sanzionati, tutta una serie di illeciti che attengono invece allo svolgimento dei lavori della Camera, e che consistono in atti e comportamenti idonei ad ostacolare il corretto compimento dell'atto parlamentare.

Tali sono certamente i casi di comportamenti che alterino il regolare svolgimento e l'esito delle votazioni, così come disciplinate nel capo X della parte prima del regolamento. La votazione costituisce infatti un momento di grande importanza e di estrema delicatezza, uno strumento con il quale si esprime la volontà della Camera, in tutti i campi nei quali è chia-

mata ad operare. La regolarità dello svolgimento delle votazioni e la genuinità del loro esito debbono perciò essere rigorosamente tutelate.

Di qui la ragione di una norma che esplicitamente preveda sanzioni disciplinari nei confronti del deputato che compie atti che alterano lo svolgimento e l'esito delle votazioni.

La norma che si ritiene opportuno inserire prevede una sanzione adeguata, quella della censura con interdizione della par-

tecipazione ai lavori parlamentari per un minimo di due ed un massimo di quindici giorni di seduta. La scelta della sanzione più rigorosa si spiega con l'importanza dell'illecito commesso, conseguenza di un comportamento voluto o comunque determinato da colpa grave. L'ampio margine di discrezionalità compreso fra il minimo e il massimo edittale consentirà all'Ufficio di Presidenza di assumere decisioni rapportate a valutazioni differenziate e sotto il profilo soggettivo e in relazione alla effettiva irregolarità di fatto verificatosi.

TESTO PROPOSTO

Al terzo comma dell'articolo 60 del regolamento, dopo le parole: Capo dello Stato, sono aggiunte le seguenti: La stessa sanzione si applica al deputato che altera in qualsiasi modo il regolare svolgimento e l'esito delle votazioni.